Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 15-05-2013
Pagina 26
Foglio 1

www.ecostampa.it

Edilizia. L'accordo imprese-sindacati per la regolamentazione del settore artigiano

L'apprendistato entra in cantiere

Giampiero Falasca

L'**apprendistato professionalizzante** entra a regime anche nelle **piccole e medie industrie** dell'**edilizia**, grazie all'intesa sottoscritta il 6 maggio scorso.

L'accordo fissa gli elementi di base che dovranno essere rispettati nel settori, per l'attivazione del contratto. La durata massima del periodo di prova viene fissata in 6 settimane.

Per quanto riguarda la forma del contratto, è prevista – seguendo una prassi comune agli altri settori – la stipula di due documenti: il normale contratto di lavoro, dove le parti fissano gli elementi essenziali del rapporto (qualifica, retribuzione, periodo di prova, durata dell'apprendistato), e il piano formativo individuale, in cui si definisce in concreto il contenuto che dovrà essere dato alla formazione.

CUMULO DI PRESTAZIONI

Sulla durata massima del contratto peseranno anche i periodi trascorsi in aziende diverse senza interruzioni di oltre un anno

L'accordo dà rilevanza ai periodi di apprendistato svolti in aziende diverse; tali periodi si cumulano ai fini del raggiungimento della durata massima del periodo di apprendistato, a condizione che non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che facciano riferimento alle stesse qualifiche.

Molto rilevante è la parte che attiene alla durata del periodo di apprendistato. L'accordo, utilizzando la normativa speciale fissata dal Testo unico sull'apprendistato per le qualifiche artigiane, prevede delle durate fino a 60 mesi (per i profili di maggiore rilevanza), mentre la durata più breve è di 36 mesi e viene prevista per le mansioni di contenuto professionale più basso. Va ricordato che quando si parla di durata si fa riferimento al periodo durante il quale l'azienda eroga la formazione: al termine il rapporto può essere risolto senza giustificazione, ma se il datore di lavoro non fa nulla quest'ultimo prosegue come un normale contatto a tempo indeterminato.

Interessante è anche la parte relativa alla retribuzione. L'accordo, adottando una tecnica espressamente consentita dal Testo unico, stabilisce la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale (si parte intorno al 70%) rispetto a quella spettante al livello di destinazione; questa percentuale cresce nel tempo, di norma con cadenza semestrale, fino ad arrivare al 96% per gli ultimi sei mesi di apprendistato.

L'intesa disciplina in maniera completa anche la formazione dell'apprendista. A tale riguardo, è previsto un ruolo di supporto importante da parte dell'ente bilaterale di settore (Formedil), a cui viene affidato il compito di elaborare moduli e profili formativi, oltre a svolgere un ruolo di supporto all'impresa nella pianificazione formativa. Il monte annuo di formazione viene fissato in 80 ore medie, da svolgersi all'interno dell'azienda oppure presso strutture formative esterne (tra le quali anche le scuole edili). La formazione interna potrà essere svolta solo da imprese che dispongano di tutori qualificati.

Infine, l'accordo regola le ipotesi di possibile sospensione del rapporto, stabilendo che la durata finale del periodo di apprendistato si sposti, qualora si verifichino eventi sospensivi (malattia, infortunio) della durata di almeno 60 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

60 mesi

Durata del rapporto
Rappresenta il periodo massimo del contratto in base all'accordo sottoscritto lo scorso 6 maggio e riguarda profili professionali aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all'impresa artigiana. Per altri profili la durata prevista si riduce a 51, 48 e 36 mesi

80 ore

Monte annuo formativo
La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda o presso strutture formative esistenti, tra cui le scuole edili. Nell'accordo si sottolinea che la formazione dentro l'azienda potrà essere svolta soltanto se quest'ultima dispone di tutori qualificati

110538

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.